

ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
GENOVA.
STATUTO

Modificato ai sensi del D. Lgs. 117/2017

ART. 1 - Denominazione e sede.

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GENOVA "ODV"•ETS, di seguito abbreviato "ODV" che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività.

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D. Lgs. 117/2017:

Protezione civile ai sensi del DLgs1/2018 e successive modificazioni (Lettera y);

Istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa inerenti al precedente punto1 (Lettera d);

Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (Lettera e);

In particolare attività di Protezione Civile; ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n° 225 E SMI.

L'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile Genova, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera per:

a) Tenere vivi i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

b) Tutela e valorizzazione del territorio, della natura e ambiente, con particolare riferimento;

I) all'istruzione

II) alla formazione

III) all'assistenza

IV) tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

Per il proseguimento, in via esclusiva di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate in statuto.

Finalità.

L'Organizzazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

promuovere tutte quelle iniziative atte a cementare i vincoli di amicizia tra i Vigili del Fuoco in servizio e a riposo, nonché tra organismi e sodalizi aventi scopi affini; contribuire alla tutela della sicurezza ed incolumità della comunità locale, con interventi diretti, specie in caso di calamità naturali; alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e delle persone, alla conservazione del patrimonio storico ed artistico; all'attività di informazione, di formazione ed assistenza dei cittadini anche tramite appositi corsi.

Tutto quanto realizzato all'occorrenza in collaborazione con i competenti organi della Regione Liguria, degli Enti locali e del Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - Attività diverse.

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente e siano deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

L'organizzazione è a carattere aperto.

Gli associati sono: le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e che fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- a) dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- b) mancato versamento della quota associativa;
- c) cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge;
- d) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, morte.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

recedere dall'appartenenza all'organizzazione

esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

rispettare le delibere degli organi sociali;

partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria.

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata.

Sono organi dell'organizzazione:

- a) Assemblea degli aderenti
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- e) Organo dei Revisori di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
- f) Collegio dei probiviri

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 9 - Assemblea.

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di uno, associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

approvare un idoneo Regolamento elettorale che permetta la rappresentanza in Consiglio di zone omogenee della provincia e/o tipologie proprie delle Organizzazioni

approvare eventuali regolamenti



ART. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette, si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo alla elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

elegge, al suo interno, il Presidente e il vice Presidente; il segretario e il cassiere amministra l'organizzazione;

predispone il bilancio d'esercizio, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Stabilisce la quota annuale di adesione

Delibera attività diverse da quelle di interesse generale a sensi dell'Art 3 dello Statuto

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Approvare eventuali Regolamenti.

ART. 11 - Il Presidente.

Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri rieleggibili, eletti dall'Assemblea degli Aderenti anche tra persone esterne agli aderenti delle Organizzazioni socie e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Non possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di: a) dirimere le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie regolamentari; b) risolvere ogni controversia fra aderenti o comunque rimessa al

suo giudizio; c) esprimere pareri e proposte in materia di decadenza o ammissibilità.

I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e dei ricorsi.

Il Collegio dei Probiviri, nomina al suo interno, un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ed i componenti del Collegio stesso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Aderenti senza diritto di voto.

ART. 13 - Organo di controllo.

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti.

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

In caso di nomina, da tutti revisori legali dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - Risorse.

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs.

117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori.

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti di lavoro.

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - (Disposizioni finali).

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO Flavio BEDINI

F.TO AURELIO MORELLO

Copia conforme all'originale es se
firmata nei 3 atti cui consta; in carta
bianca
dallo studio li, 20-3-2020

REGISTRO
Ufficio Trib. Circolo ATU pub
Succ. e Rimborso IVA
SEPT - 11
N° 10114
IN DATA 20-3-2020
CON EURO /
BOLLO / NOTAIO
Aurelio Morel

